



Comunicazione interna n. 31

Grosseto, 12 ottobre 2015

Ai Docenti Interessati
Loro Sede

Oggetto: comunicazione per usufruire dei **permessi per motivi artistici** e del **congedo straordinario per lo svolgimento di attività artistiche e sportive** (DPR 417/74; C.M. 05.06.1986; D.Lgs.297/94)

Pervenendo a questo ufficio numerose richieste in relazione all'oggetto, si rende necessario portare a conoscenza degli interessati le corrette procedure per la fruizione dei relativi permessi

- **Permessi per motivi artistici**

I docenti, sia a **tempo indeterminato che determinato**, hanno diritto, nell'anno scolastico, ad usufruire di cinque giorni per partecipare ad iniziative di formazione rimanendo esonerati dal servizio.

I docenti di strumento musicale e di materie artistiche hanno diritto nell'anno scolastico, con intera retribuzione, alla fruizione degli stessi cinque giorni per partecipare ad attività musicali e artistiche a titolo di formazione con esonero dal servizio.

- **congedo straordinario per lo svolgimento di attività artistiche e sportive**

Presupposto essenziale perché possa essere dato corso alla concessione del congedo straordinario per motivi artistici è che gli interessati abbiano conseguito la **conferma in ruolo**.

Il congedo di cui trattasi è concesso su domanda dell'interessato. Tale domanda, sufficientemente motivata e documentata, deve essere avanzata in modo formale all'organo competente alla concessione del congedo, ove possibile, non meno di 15 giorni prima della data di inizio del congedo richiesto. All'atto della riassunzione in servizio, la domanda stessa dovrà essere integrata dalla documentazione mancante al momento della presentazione.

Le condizioni che l'ultimo comma dell'art. 65 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 "Norme sullo stato giuridico del personale docente....." richiede perché possa positivamente concretizzarsi la fattispecie in esso delineata, sono due, entrambe di ordine obiettivo:

- rispetto delle esigenze di servizio;
- rispetto per quanto possibile, del criterio di continuità dell'insegnamento.

Tali condizioni, da un lato contribuiscono a definire la particolare natura del congedo straordinario per lo svolgimento di attività artistiche che, a differenza del congedo ordinario non si configura come diritto soggettivo del richiedente potendo l'Amministrazione denegare la concessione, qualora ostino motivi riconducibili alle esigenze di servizio o alla continuità didattica, dall'altro valgono a porre limitazioni non eludibili alla concessione stessa del congedo.

Ferme restando le valutazioni di ordine contingente, ovviamente rimesse al prudente apprezzamento degli organi competenti alla concessione, si indicano qui di seguito le limitazioni di portata generale entro cui deve essere articolata la concessione del congedo straordinario in questione.

- Il congedo non può essere concesso nel corso del primo mese di lezioni, né dopo il 15 maggio o in periodo di valutazione degli allievi;

- Il congedo (30 giorni in ciascun anno scolastico) non può essere frazionato in brevi periodi ma va richiesto per frazioni fino ad un massimo di 3 nell'arco dell'anno scolastico.

(F.to) Il Dirigente Scolastico
(Daniela Giovannini)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93

Uff.Cont/MM

